

La circolare 11/E offre una serie di chiarimenti a chi vuole usufruire dello sconto

Bonus mobili senza segreti

Sì anche ai pagamenti con carta di credito o di debito

Pagina a cura
DI NORBERTO VILLA

Grazie alla proroga dei termini di versamento c'è qualche giorno in più per verificare tutti i casi del bonus riconosciuto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La norma, anche perché più volte modificata, sta creando non pochi dubbi a chi la deve applicare in sede di Unico 2014 e sul punto una valido riferimento è giunto dalle indicazioni contenute nella circolare 11/E del 2014 che ha offerto più di una risposta ai dubbi maggiormente ricorrenti.

Risparmio energetico. Il bonus mobili è riconosciuto unicamente solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio elencati nella circolare 29/E del 2013. Era in dubbio se gli interventi per il risparmio energetico potessero consentire di sfruttare il bonus mobili.

La linea dell'Agenzia è stata molto legata al testo normativo. Ha infatti sostenuto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e ha sul punto richiamato la circolare 29/E la quale ha precisato che «i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale

sono (...) i contribuenti che (...) fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili».

Unica apertura concessa è per il caso in cui le spese per risparmio energetico siano riconducibili anche a quelle che consentono il bonus ristrutturazione.

Quindi gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare quanto meno come interventi di «manutenzione straordinaria» che ai sensi della circolare 57/E del 1998 è da intendere come quella che «si riferisce a interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia e impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza e adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio dell'innovazione nel rispetto dell'immobile esistente».

Box pertinenziale. Similare la questione riguardante l'acquisto di un box pertinenziale.

Tale acquisto, secondo l'Agenzia, non può essere compreso tra gli interventi che consentono di usufrui-

re del bonus mobili-grandi elettrodomestici.

Ciò in quanto la detrazione per l'acquisto di mobili è strettamente connessa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.

Pagamenti. Chiarimenti giungono anche con riguardo ai pagamenti.

Per godere dello sconto i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione.

Ciò comporta l'applicazione della ritenuta del 4%. Inoltre è ormai chiaro (vedi anche circolare 29/E del 2013) che il pagamento possa essere effettuato mediante carte di credito e di debito.

In questa ultima ipotesi è necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

La circolare 11/E del 2014 ribadisce la necessità di conservare la documentazione di addebito sul conto corrente specificando anche che «lo scontrino che riporta il codice fiscale dell'acquirente, unitamente all'indicazione della natura,

qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini in esame. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell'acquirente si ritiene possa comunque consentire la fruizione della detrazione se contenga l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)».

Il bonus vale anche per gli acquisti effettuati all'estero.

In tal caso la circolare ricorda che nel caso in cui il pagamento delle spese per mobili e grandi elettrodomestici avvenga mediante bonifico bancario o postale la ritenuta d'acconto deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti.

Ma se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto in Italia, il pagamento dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento, mentre il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall'analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero.

© Riproduzione riservata

Le ultime indicazioni per il bonus mobili

Risparmio energetico ⁽¹⁾	Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
Risparmio energetico ⁽²⁾	Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per consentire di accedere al bonus mobili, devono potersi configurare quanto meno come interventi di "manutenzione straordinaria"
Box pertinenziale	Non rientra tra gli interventi che consentono anche di usufruire del bonus mobili - grandi elettrodomestici
Ritenuta	Se il pagamento è effettuato mediante bonifici bancari o postali si applica la ritenuta del 4%.
Acquisto all'estero	Il bonus vale anche per acquisti effettuati all'estero
Tempi della ristrutturazione	Le spese di ristrutturazione che formano presupposto del bonus sono quelle sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012
Limite massimo	L'ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014

Intreccio di date per le detrazioni

La condizione necessaria per poter godere della detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è quella di aver fruito dello sconto previsto per le ristrutturazioni edilizie. Nella sostanza gli interventi di recupero del patrimonio edilizio costituiscono il presupposto per l'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Sul punto è però da chiarire la tempistica. La legge di stabilità 2014, ha infatti prorogato al 31 dicembre 2014 l'arco temporale entro cui è possibile sostenere le spese per l'acquisto dei mobili. Nel prevedere l'estensione temporale non ha però introdotto alcun vincolo di consequenzialità tra l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dei mobili.

Ciò significa che le spese di ristrutturazione seppure necessarie per godere del bonus mobili non devono essere contemporanee agli acquisti agevolati. L'importante è che il contribuente abbia sostenuto a decorrere dal 26 giugno 2012 spese per gli interventi edilizi. La circolare 29/E 2013 ha infatti chiarito:

- il sostenimento di spese di ristrutturazione dal 26 giugno 2012 è il presupposto a cui collegare la possibilità di avvalersi della detrazione mobili-grandi elettrodomestici;
- le spese per l'acquisto di mobili e di

grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui detti beni sono destinati.

Ciò significa che la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Con riguardo all'importo ammesso allo sconto l'ultimo intervento di prassi ha infine chiarito come il testo normativo prevede che la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici «spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

Quindi l'ammontare complessivo di 10.000 euro deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell'intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato un'unità immobiliare.

© Riproduzione riservata

